

**REGOLAMENTO ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI
SOTTO SOGLIA DI CUI ALL'ART. 36 II COMMA LETT. "A"
D.LGS. N. 50/2016**

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 3 ESCLUSIONI

ART. 4 LIMITAZIONI

ART. 5 ACQUISTI TELEMATICI O GARE ON LINE

ART. 6 PRINCIPI COMUNI

**ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP), DIRETTORE (DEC) E
RESPONSABILE DELLA ESECUZIONE (RES) DEL CONTRATTO**

**ART. 8 ELENCO FORNITORI, PRINCIPIO DI ROTAZIONE E INDAGINI
PRELIMINARI**

**ART 9 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI CARATTERE SPECIALE PER
GLI OPERATORI ECONOMICI, DI CUI AGLI ART.LI 80 E 83 D. LGS. N. 50/2016 S.M.I.**

ART 10 ITER PROCEDURALE

ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 12 PUBBLICITÀ E OBBLIGHI INFORMATIVI

ART. 13. PAGAMENTI

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 15 – INADEMPIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

**ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE E PENALI**

ART 17 VARIAZIONE DEL CONTRATTO

ART 18 ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le acquisizioni di beni e servizi *sotto soglia di cui all'art. 36 Il comma lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 della Società della Salute di Firenze*, ovvero di valore inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A livello nazionale le acquisizioni di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000 sono acquisti sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs n 50/2016 (Codice degli Appalti), e sono disciplinate dall'art 36 2° comma lett. a) D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. , così come è stato modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, convertito nella L. n 55/2019, e dalle Linee-Guida ANAC N 4, aggiornate con la recente riforma del 2019.

A livello regionale sono disciplinate dalla L. Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i. con particolare riferimento agli art. 132 e 133 che prevedono per le Aziende Sanitarie e per gli Enti del S.S.R., comprese le Società della Salute, l'obbligo di disciplinare con apposito Regolamento la propria attività contrattuale nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

La delibera della Giunta Regione Toscana n. 1274 del 19/11/2018, con le direttive e le limitazioni di seguito evidenziate, ha trasferito la competenza per gli acquisti di beni e servizi inferiori ad € 40.000 da ESTAR alle singole Aziende ed Enti del S.S.R., comprese le Società della Salute.

ART. 3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dal presente regolamento:

- la disciplina di appalti di lavori ed in genere degli appalti di valore superiore ad € 40.000, per i quali la Società della Salute di Firenze si avvale della Centrale di Committenza regionale toscana ESTAR, ai sensi dell'art 100 L.R.T. n 40/2005 e s.m.i. e delle direttive regionali, di cui alla delibera G. R. T. n 248/2012;
- le procedure di affidamento di beni e servizi, anche di valore inferiore ai € 40.000, rientranti nelle categorie merceologiche di beni e servizi riservate ex lege ai Soggetti Aggregatori regionali e nazionali (ESTAR e CONSIP) quali: farmaci, vaccini, stent, ausili per incontinenza, protesi, materiale da medicazione, defibrillatori, pace- maker e, più in generale, prodotti farmaceutici e dispositivi sanitari, beni e servizi informatici, di rete e di connettività;
- i beni e servizi acquisiti a titolo di donazione o in comodato d'uso;
- i servizi oggetto di incarichi, affidati all'esterno, come, a titolo esemplificativo, gli incarichi professionali di alta specializzazione (difesa legale etc.).

ART. 4 LIMITAZIONI

La delibera regionale GRT N. 1274 del 19/11/2019, per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore ad Euro 40.000,00, pone ulteriori limitazioni all'autonomia contrattuale riconosciuta alle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale toscano, comprese le Società della Salute:

- l'importo di € 40.000 (Iva esclusa), riferito ad una singola procedura, non può essere frazionato artificialmente al fine di sottrarla all'obbligo del ricorso alla Centrale di Committenza regionale o nazionale (ESTAR- CONSIP) ;
- il costo dell'attrezzatura, al fine della stima del valore della gara, deve includere anche i costi di assistenza, di manutenzione e del materiale di consumo dedicato;

- sono esclusi dal presente regolamento gli acquisti di beni o servizi inclusi in progetti regionali di omogeneizzazione o standardizzazione di servizi, con particolare riferimento ai servizi informatici, di rete, di connettività o all'uso comune di applicativi standard, salvo specifiche ragioni d'urgenza e previa acquisizione del parere positivo dei competenti uffici tecnici di ESTAR;
- la SdS non può procedere autonomamente all'acquisto di beni e servizi, anche di valore inferiore ad € 40.000, qualora siano presenti presso ESTAR affidamenti di beni e servizi uguali o equivalenti, salvo che:
 - tali acquisizioni siano state soltanto programmate e ancora non aggiudicate;
 - siano finite le scorte e le disponibilità in magazzino.

Nelle suddette ipotesi è possibile procedere ad acquisti in economia, possibilmente nelle quantità e per il tempo che si presume necessario ad avere la disponibilità degli strumenti messi a disposizione da ESTAR.

ART. 5 ACQUISTI TELEMATICI O GARE ON LINE

Per acquisti di beni e servizi di valore superiore ad Euro 1.000 è obbligatorio il ricorso a procedure telematiche.

Per l'acquisizione di beni e servizi on line di importo inferiore alla soglia comunitaria la Società della Salute di Firenze si avvale delle seguenti piattaforme:

- a) mercato elettronico della Consip S.p.A. (MEPA) di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti: strumento di acquisto e di negoziazione che consente, per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, acquisti telematici, cioè basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- b) sistema telematico START o analoghe piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Regione Toscana.

ART. 6 PRINCIPI COMUNI

Nell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento, la Società della Salute di Firenze ispira la propria azione amministrativa all'osservanza dei seguenti principi comuni:

principio di economicità, principio di efficacia, principio di tempestività, principio di correttezza e buona fede, principio di non discriminazione e parità di trattamento tra i concorrenti, principio di trasparenza e pubblicità e, soprattutto, garantisce l'attuazione del principio di rotazione nel senso di non invitare e di non affidare l'appalto all'ultimo aggiudicatario-contraente uscente, salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente.

La Società della Salute di Firenze garantisce l'osservanza dei criteri minimi ambientali, adottati con decreto dal Ministro dell'Ambiente, e l'osservanza di tutta la normativa in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro.

Garantisce, infine, l'adozione di adeguate misure di prevenzione dei rischi in materia di corruzione, e assicura l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati (tutela della privacy-riservatezza, di cui al Regolamento UE 679/2016), della proprietà industriale (tutela di marchi e brevetti e dei segreti industriali) e della proprietà intellettuale (tutela del diritto d'autore).

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP), DIRETTORE (DEC) E RESPONSABILE DELLA ESECUZIONE (RES) DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento per la fase di aggiudicazione o di affidamento (RUP), il Direttore della esecuzione del contratto (DEC) e il Responsabile della esecuzione del contratto (RES) vengono nominati, compatibilmente con l'attuale organizzazione della Società della Salute di

Firenze, nel rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti, di cui al D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e delle Direttive ANAC emanate in merito.

Per gli appalti di forniture e servizi inferiori ad € 40.000, ai sensi dell'art 31 comma 5 Codice Appalti, le funzioni di DEC e di RES sono svolte dallo stesso RUP.

Attualmente, le funzioni di RUP (Responsabile unico del procedimento), di DEC (Direttore dell'esecuzione) e di RES (Responsabile dell'esecuzione del contratto), sono svolte dal Direttore della Società della Salute di Firenze, o, eventualmente, da un suo delegato, nominato con la delibera a contrarre, che avvia la procedura di acquisizione.

ART. 8 ELENCO FORNITORI, PRINCIPIO DI ROTAZIONE E INDAGINI PRELIMINARI

Le procedure sotto soglia vengono svolte dalla Società della Salute di Firenze utilizzando l'elenco degli Operatori Economici iscritti alla piattaforma telematica START o al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, MEPA, nel rispetto del principio di rotazione.

Normalmente, anche gli affidamenti diretti ad un solo operatore economico, ai sensi dell'art 36 comma 2, lett. a) D. Lgs n .50/2016 e s.m.i., devono essere preceduti da indagini preliminari che consistono nella richiesta informale, a mezzo posta elettronica o via fax, di almeno due preventivi a scopo d'indagine o di consultazione dello specifico settore merceologico, oppure nella semplice consultazione di cataloghi on line, disponibili sul mercato elettronico o su internet.

Il principio di rotazione comporta il divieto di invito e il divieto di affidamento nei confronti del contraente uscente, affidatario del precedente appalto in scadenza o scaduto.

Il principio di rotazione opera non solo nei confronti degli affidatari, ma anche nei confronti degli invitati, cioè nei riguardi di quegli operatori economici che hanno partecipato all'indagine preliminare. E' comunque ammessa una deroga, purchè motivata nella determina a contrarre, laddove il mercato presenti oggettivamente pochi competitori. In questo caso, per assicurare un minimo di concorrenza, il RUP non può restringere ulteriormente la platea degli appaltatori da invitare dovendo necessariamente invitare anche soggetti già invitati al procedimento di aggiudicazione, compreso lo stesso precedente gestore.

Il principio della rotazione ha come riferimento temporale il triennio precedente l'avvio della nuova procedura e si riferisce solo agli appalti aventi lo stesso oggetto o comunque riconducibili allo stesso settore merceologico; pertanto si intende, ugualmente, rispettato laddove vengano invitati alla consultazione tutti i soggetti iscritti nella sottocategoria merceologica oggetto dell'affidamento.

La rotazione non si applica nel caso in cui venga avviata una procedura aperta al mercato. Inoltre, in tale ipotesi, i soggetti partecipanti potranno essere tutti nuovamente consultati in successivi affidamenti.

L'affidamento o l'invito al contraente uscente ha carattere del tutto eccezionale e deve essere adeguatamente motivato sulla base delle specifiche circostanze eccezionali che lo giustificano, quali:

- a) l'assenza di alternative, emersa da una concreta indagine di mercato;

b) l'esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione ineccepibile, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

c) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”.

Affinchè sia giustificata la reiterazione è necessario dar conto di tutte queste tre circostanze specifiche nella determina di affidamento.

Per gli affidamenti d'importo inferiore a 1.000,00 euro è possibile derogare al principio di rotazione.

ART 9 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI CARATTERE SPECIALE PER GLI OPERATORI ECONOMICI, DI CUI AGLI ART.LI 80 E 83 D. LGS. N. 50/2016 S.M.I.

Gli operatori economici devono obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art 80 del Codice, ed eventualmente, se ritenuti necessari, anche dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica di cui all'art 83 Codice dei contratti, di seguito evidenziati:

a) idoneità professionale: può essere richiesto all'operatore economico di provare, con le modalità indicate nella delibera a contrarre, l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore, oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria: può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di concorrere per l'aggiudicazione della gara. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche ad imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali: può essere richiesta la dimostrazione di capacità tecniche e professionali stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali, a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento la verifica dei requisiti sull'aggiudicatario avviene con modalità diverse a seconda della fascia di valore di appartenenza del singolo appalto come indicato negli articoli seguenti.

ART 10 ITER PROCEDURALE

Ogni procedura di acquisizione, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) Codice Appalti, deve essere avviata con la delibera a contrarre che, negli affidamenti diretti, può coincidere con la delibera di affidamento.

La delibera a contrarre, oltre al prezzo e al fornitore o ai fornitori invitati alle indagini preliminari di mercato, deve contenere obbligatoriamente, ai sensi dell'art 32 comma 2 Codice Appalti, anche indicazioni su come dimostrare il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti di carattere generale ex art 80 ed eventualmente di quelli speciali ex art 83 Codice se richiesti. Deve,

inoltre, contenere le motivazioni della scelta dell'operatore economico in base al criterio di rotazione, o delle deroghe a detto criterio; deve dare atto delle indagini preliminari svolte, anche in maniera informale, preordinate alla conoscenza dello specifico settore merceologico, nonché delle eventuali consultazioni effettuate di cataloghi on line, oppure di indagini di mercato elettroniche sul MEPA o svolte con la valutazione comparativa di almeno due preventivi, acquisiti sul MEPA mediante una RDO (richiesta di offerta) o attraverso inviti, fatti mediante posta elettronica o a mezzo fax.

Il RUP, o il soggetto da Lui delegato, può negoziare direttamente e liberamente con uno o più operatori economici al fine di ottenere le condizioni più favorevoli, anche avvalendosi di piattaforme informatiche.

L'affidamento avviene con Delibera del Direttore e può coincidere con la stessa delibera a contrarre, o con altra delibera che dia atto delle procedure svolte, eventualmente anche tramite verbale allegato.

La delibera di affidamento deve essere pubblicata, ai fini della pubblicità obbligatoria, sul profilo del Committente, come indicato nell'art. 12 del presente Regolamento.

A) Per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro e non superiore a 39.999,00 euro, Iva esclusa, si procede sempre, prima della stipula del contratto, alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice Appalti e di quelli speciali, se previsti, dichiarati dall'operatore economico mediante apposita autodichiarazione, ai sensi del DPR n 445/00, utilizzando l'apposito modello U.E.

Prima della stipula del contratto si devono effettuare, in particolare, i seguenti controlli:

- a) deve essere consultato il Casellario ANAC per accertare se sussistano annotazioni a carico dell'impresa affidataria per condotte e comportamenti professionalmente scorretti;
- b) deve essere accertata la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- c) deve essere accertata l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche circostanze come l'assenza di possibili conflitti d'interesse.

B) Per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 19.999,00 euro, Iva esclusa, si procede alla stipula del contratto sulla base di una semplice autodichiarazione resa dall'operatore economico, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità indicate nella delibera a contrarre. Con tale modalità si deduce il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del Codice, e di quelli speciali, ove richiesti, ai sensi dell'art 83 Codice Appalti. Sulla veridicità di tali autodichiarazioni la Società della Salute di Firenze può effettuare, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, accertamenti e controlli a campione.

In caso di dichiarazioni mendaci il contratto s'intende risolto con pagamento delle sole prestazioni già eseguite e di una penale, da parte del contraente, pari al 10% del valore del contratto.

Anche per gli appalti che appartengono a detta fascia di valore si procede, prima della stipula del contratto, alla verifica dell'esistenza di eventuali annotazioni sul Casellario ANAC a carico dell'affidatario e alla verifica della regolarità del DURC.

C) Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 4.999, Iva esclusa, si seguono procedure semplificate stante il modico valore ed il fatto di essere solitamente destinati a soddisfare necessità impellenti per assicurare il corretto funzionamento della struttura. Gli affidamenti possono avvenire senza delibera a contrarre, con **la trasmissione del solo ordinativo**

sulla base dell'offerta ufficiale e di un'autodichiarazione, resa dall'operatore economico, ai sensi del D.P.R. n 445/00, di essere in possesso dei requisiti generali, previsti dall'art 80.Codice appalti.

Detti affidamenti, qualora non siano già stati oggetto di specifici provvedimenti, sono rendicontati semestralmente. Il provvedimento o la delibera di rendicontazione deve essere pubblicata periodicamente sul profilo del Committente come indicato nell'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, i contratti di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000, ma pari o superiore ad € 5.000, sono conclusi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale tramite posta certificata o, eventualmente, se del caso, tramite piattaforma digitale.

Per gli affidamenti inferiori ad € 5.000 il contratto si perfeziona nel momento in cui la SDS-Firenze ha notizia del ricevimento del buono d'ordine, debitamente sottoscritto dal fornitore per accettazione, a mezzo posta elettronica, o piattaforma digitale, o anche a mezzo fax, e previa acquisizione del relativo CIG (codice identificativo gara, SMART CIG per acquisti inferiori ad € 40.000).

La stipula del contratto, ai sensi dell'art 32 comma 7, deve essere preceduta dall'accertamento dei requisiti di carattere generale ex art 80 e speciale ex art 83 Codice con le modalità differenziate secondo il valore dell'appalti come già indicato nell'art 10 del presente Regolamento.

ART. 12 PUBBLICITÀ E OBBLIGHI INFORMATIVI

I Provvedimenti a contrarre e i provvedimenti di affidamento, le delibere di rendicontazione semestrali per acquisti inferiori ad € 5.000, di cui all'art 10 del presente Regolamento, sono pubblicati sul profilo del Committente della SDS-Firenze, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti, rispettivamente "Bandi e Manifestazioni d'interesse" e "Avvisi sugli esiti di gara".

Sono fatti salvi gli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di monitoraggio dei contratti pubblici.

ART. 13. PAGAMENTI

La Ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo le norme che regolano la materia. La fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto, nonché indicazioni o documentazione inerenti l'esecuzione della prestazione contrattuale (es.: per le forniture il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce; per i servizi la nota dettagliata dell'intervento tecnico effettuato).

Il pagamento delle spese liquidate avverrà mediante emissione di mandati a favore dei creditori, a condizione che le prestazioni siano state eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, come da accertamenti, verifiche di conformità o attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione o di un suo Delegato.

Per la decorrenza del termine di pagamento fa fede la data di ricezione fattura.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla prescritta verifica di regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità. Il pagamento, nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 231/2002) deve essere effettuato nel termine di 60 gg., decorrenti dalla data di ricezione della fattura o dal certificato di regolare esecuzione in caso di appalti di servizi.

In caso di ritardo nel pagamento, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno

successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il DEC/RES deve osservare tale termine nella fase di liquidazione del contratto.

Il pagamento deve avvenire in favore del creditore sul conto dedicato, dal medesimo indicato, nel rispetto della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, comporta la nullità assoluta del contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per i casi di inottemperanza alle disposizioni in materia, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'art. 6 della L. n. 136/2010.

ART. 15 – INADEMPIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al DEC/RES/RUP compete l'obbligo di accertare qualsiasi ritardo che si riscontri rispetto ai termini per l'adempimento contrattualmente sancito. In particolare, nei casi di mancata consegna dei beni, il DEC/RES/RUP rileva l'inadempimento contrattuale, e valuta le soluzioni previste dal contratto e l'eventuale applicazione di penali. L'Amministrazione ha facoltà di contestare e di rifiutare le prestazioni non rispondenti, in tutto o in parte, ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche richieste, e descritte nell'offerta ufficiale del fornitore.

In caso di contestazione, l'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore la sostituzione del bene o l'adeguamento del servizio, senza alcun onere aggiuntivo.

Qualora venga richiesta la sostituzione del bene, o l'adeguamento del servizio, il Fornitore deve provvedere in tempo utile, in modo tale che l'Amministrazione non riceva alcun danno.

In caso di ritardo, o di rifiuto nell'ottemperare agli adempimenti richiesti, nonché, in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dal fornitore, l'Amministrazione potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all'inadempimento, fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE E PENALI

Ritardi ed inadempimenti ritenuti gravi sulla base delle clausole contrattuali e della valutazione del DEC/RES/RUP dovranno essere oggetto di tempestiva istruttoria e puntualmente contestati al fornitore per iscritto ai fini dell'eventuale applicazione delle penali previste dal contratto stesso per particolari inadempimenti.

Infatti, il contratto può prevedere espressamente clausole che determinano per quali ritardi e per quali inadempimenti il contratto s'intende risolto fra le parti, con conseguente

applicazione di penali, ivi espressamente previste, previa semplice comunicazione a mezzo PEC alla controparte, ai sensi dell'art 1456 cod. civ. (clausole risolutive espresse).

È obbligatorio far ricorso alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art 1456 cod. civ., nel caso emerga successivamente che l'aggiudicatario/affidatario/contraente non abbia i requisiti prescritti dall'art 80 Codice appalti. Nel qual caso deve essere applicata una penale non inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

Gli importi dovuti dal fornitore per irregolarità commesse nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali potranno essere recuperati a titolo di penali in conto fatture di merce regolarmente consegnata o di servizi regolarmente eseguiti.

Il DEC/RES/ RUP ha facoltà di valutare anche la possibilità di sciogliere il contratto per ulteriori gravi inadempimenti e ritardi, non previsti contrattualmente dalle clausole risolutive espresse, ricorrendo alla risoluzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art 1453 e s.s. cod.civ.

Il contratto può essere risolto, oltre che per grave inadempimento, anche per impossibilità sopravvenuta della prestazione, o per eccessiva onerosità, ai sensi dell'art 1453 cod. civ e s.s.

ART 17 VARIAZIONE DEL CONTRATTO

Le variazioni della prestazione in più e in meno, che non eccedano il quinto dell'importo contrattuale, devono essere obbligatoriamente accettate dal fornitore alle medesime condizioni del contratto originario su segnalazione scritta a mezzo posta certificata del RUP/DEC

Altro discorso vale per le variazioni oltre il quinto contrattuale o per le variazioni qualitative delle prestazioni contrattuali pattuite. Per tali variazioni si rinvia alla disciplina dell'art 106 Codice Appalti.

ART 18 ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

Gli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione di forniture e servizi sono accessibili secondo le regole generali di cui all'art 22 e ss. L. n 241/90 e s.m.i. (accesso agli atti del singolo procedimento), all'art 5 D.Lgs n 33/2013 e s.m.i. (accesso civico e accesso generalizzato) e ai sensi del Regolamento di accesso della SDS-Firenze, pubblicato nella sezione Trasparenza, sotto la voce "Altri contenuti".